



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



ECDL
European Computer
Driving Licence



Cambridge ESOL
Exam Preparation Centre

LICEO STATALE "Alessandro Volta" - Sez. Scientifica, Classica, Sportiva-
<http://www.liceoalessandrovolta.gov.it>

Viale dei Mille, 10 - 53034-Colle di Val d'Elsa (SI) C.F. 82001650520 - **Codice Univoco Fatturazione UF2ESV**
☎0577/928828 📠0577/928317 email:sips010009@istruzione.it-sips010009@pec.istruzione.it

Regolamento uscite, visite guidate e viaggi di istruzione

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Principi generali
- Art. 2: Criteri generali per lo svolgimento delle iniziative
- Art.3: Destinatari delle iniziative
- Art. 4: Contributi della scuola
- Art. 5: Modalità organizzative e docenti accompagnatori
- Art. 6: Criteri di scelta degli accompagnatori
- Art. 7: Responsabilità dei docenti
- Art. 8: Segnalazione di inconvenienti

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I VIAGGI

- Art. 9: Durata e tempi dei viaggi
- Art. 10 Regole per la sicurezza
- Art. 11: Procedure di autori azione per le visite guidate (percorsi didattici)
- Art. 12: Documenti da presentare per i viaggio di studio di più giorni
- Art. 13: Modifiche al presente regolamento

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

1.1

I viaggi di istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali, gli stage ed i gemellaggi quali strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e artistici, rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola.

1.2

Gli obiettivi di carattere didattico vanno perseguiti tenendo conto :

- 1) delle norme vigenti, 2) del criterio della economicità, 3) della sicurezza.

1.3

Sette sono le fondamentali tipologie di attività esperibili:

- a. viaggi di integrazione culturale: si effettuano in più giorni. Hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti culturali o artistici, monumentali, paesaggistici e ambientali, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi;
- b. viaggi connessi ad attività sportive.
- c. visite guidate si effettuano nell'arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità, località di interesse per approfondimenti curriculari di interesse storico artistico, parchi naturali, mostre, ecc.
- d. scambi culturali: consistenti nello scambio di ospitalità con studenti di scuole estere nell'ambito di progetti di educazione interculturale e sono strumenti per collegare l'esperienza scolastica con l'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, artistici, umani e produttivi.
- e. I gemellaggi con altri Istituti (in Italia o all'estero) che prevedono la partecipazione o compatta di una o più classi o una partecipazione trasversale di alunni provenienti da più classi che saranno selezionati da una apposita commissione sulla lettera motivazionale e/o su criteri meritocratici.
- f. Lo stage finalizzato all'adempimento del progetto scuola lavoro, secondo le modalità previste dalla disciplina che regola tale materia.
- g. Le lezioni itineranti ovvero quelle lezioni svolte fuori classe nell'ora del docente/ dei docenti proponenti senza intaccare le altre ore di lezione. Per la loro assoluta particolarità sono accompagnate dal/dai docenti proponenti e non hanno limite di concessione.

Tutte le attività esigono una preventiva, adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dal Consiglio di classe sin dall'inizio dell'anno scolastico, per favorire il reale perseguimento degli obiettivi formativi.

Art. 2: Criteri generali per lo svolgimento delle iniziative

2.1

Costituiscono criteri generali da tenere presenti nell'organizzazione delle iniziative, e sono fatti propri dal presente regolamento, ogni volta che non sia esplicitato diversamente:

- a. l'opportunità che, per ogni classe, le uscite dalla scuola per i percorsi didattici, visite guidate, ecc. non superino quattro mattinate per il biennio, quattro giorni separati per il triennio.
- b. il divieto di organizzare viaggi nell'ultimo mese di lezione. e durante il periodo degli scrutini e dei consigli di classe;
- c. l'opportunità di evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (ricevimento generale dei genitori, scrutini) o in periodi di alta stagione turistica;
- d. l'opportunità di prevedere la partecipazione di studenti della medesima fascia d'età e l'obbligo di acquisire il consenso scritto dei genitori.

Art. 3: Destinatari delle iniziative

3.1

I viaggi di studio, le visite guidate e gli scambi culturali devono fondarsi su progetti articolati e coerenti inseriti nella programmazione didattica, come definita all'inizio dell'anno scolastico.

3.2

Essi riguardano solo ed esclusivamente gli studenti dell'istituto.

3.3

E' obbligatorio assicurare la partecipazione di almeno i 2/3 degli studenti componenti la singole classi coinvolte. In caso di percentuale frazionata, per la determinazione del numero minimo di studenti partecipanti vale l'unità superiore.

3.4

Le classi con un numero di studenti inferiore a 20 non potranno progettare autonomamente il viaggio, ma dovranno obbligatoriamente accorparsi con altre classi.

3.5

In nessun caso, se non per motivi eccezionali (salute o gravi motivi familiari) gli studenti, una volta dato l'assenso debitamente firmato dai genitori potranno essere esonerati., neppure parzialmente, dalle attività programmate. Si rimanda all'agenzia la facoltà del rimborso dell'eventuale caparra versata.

Gli studenti che non partecipano giustificatamente alle iniziative sono comunque tenuti a stare in istituto. Ogni assenza deve essere debitamente giustificata.

3.6

Se, al momento della partenza, si verificassero assenze consistenti di studenti iscritti al viaggio, l'autorizzazione all'iniziativa potrà essere revocata e il suo svolgimento sospeso.

Art. 4: Contributi della scuola

4.1

Le famiglie degli studenti che per oggettivi e documentati motivi economici non possono partecipare al viaggio, ma che vorrebbero parteciparvi, possono segnalarlo in maniera del tutto riservata al Dirigente Scolastico.

4.2

Anche il coordinatore di classe può segnalare, in via sempre riservata, casi singoli particolari.

4.3

L'eventuale misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio d'Istituto in base alle disponibilità della scuola.

Art. 5: Modalità organizzative e docenti accompagnatori

5.1

Il viaggio e/o lo scambio e/o lo stage e/o il gemellaggio sono parte integrante dell'attività didattica, pertanto esso deve essere deliberato a maggioranza dal Consiglio di classe aperto a tutte le componenti.

5.2

Il Consiglio di classe dovrà individuare i docenti necessari (più un supplente) disponibili ad accompagnare gli studenti. Il docente proponente l'attività è accompagnatore e viene individuato come referente ed è quindi punto di riferimento per il C.d.C., per il DS, per la Segreteria didattica.

5.3

La scuola ritiene necessario di norma un accompagnatore ogni 15 alunni per i viaggi in Italia ed uno ogni 10 per i viaggi all'estero.

5.4

Ogni docente, di norma, può svolgere la funzione di accompagnatore, per un massimo di 8 giorni reali lavorativi in un anno scolastico.

Art. 6: Criteri di scelta degli accompagnatori

6.1

Premesso che gli accompagnatori dei viaggi e degli scambi vengono designati dal Dirigente, secondo criteri di affinità disciplinare relativa al viaggio, nel caso di eccedenza nel numero di docenti disponibili, per l'individuazione si seguiranno le seguenti priorità:

1. docente/i organizzatore/i dell'attività;
2. precedenza a docenti disponibili che non abbiano effettuato altri viaggi.

6.2

- a. Può essere nominato, a discrezione del DISCO, come accompagnatore anche il personale ATA.
- b. Qualora, terminata l'organizzazione del viaggio per la componente alunni, vi siano ancora posti vacanti e disponibili viene autorizzata la partecipazione aggiuntiva del personale ATA previo pagamento della quota dovuta che contribuisce così a ridurre la quota pro capite spettante agli alunni.

Art. 7: Responsabilità dei docenti

7.1

I docenti, o altro personale eventualmente designato ad accompagnare gli alunni, sono soggetti all'obbligo della vigilanza ed alle responsabilità secondo la normativa vigente.

Art. 8: Segnalazione di inconvenienti per quanto concerne il viaggio o le uscite didattiche in Italia

8.1

Gli inconvenienti, sia di tipo didattico che amministrativo, relativi al viaggio saranno comunicati alla Presidenza entro 48 ore per consentire eventuali reclami all'agenzia di viaggio entro i termini previsti dal Codice Civile, sempre in forma scritta.

8.2

Le agenzie di viaggio devono inviare la richiesta di iscrizione all'albo fornitori e il DISCO sceglie secondo il codice dei contratti.

8.3

Resta fissata la piena trasparenza di tutti gli atti amministrativi relativi ai viaggi e il diritto degli studenti e delle famiglie di prenderne visione in ogni momento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I VIAGGI

Art. 9: Durata dei viaggi

9.1

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in dettaglio i giorni di scuola oltre quelli indicati al punto 3.a.

9.2

Si stabilisce per i viaggi di studio una durata massima di due giorni o un pernottamento per le classi prime e seconde, due o tre pernottamenti per le terze (assenti non più di 3 giorni di lezione), tre o quattro pernottamenti per le classi quarte (assenti non più di 4 giorni di lezione), le classi quinte non possono essere assenti non più di 5 giorni di lezione.

9.3

Il limite di tali giorni, in via eccezionale, può essere superato in presenza di progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono perseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse. Allo stesso modo, qualora il viaggio per la meta prevista non necessiti di una permanenza secondo tempi massimi previsti dal punto 9.2, la durata del viaggio potrebbe essere ridimensionata.

Art. 10: Regole per la sicurezza

10.1

All'importante e indeclinabile necessità di garantire la massima sicurezza, a tutela dell'incolumità dei partecipanti, attengono le seguenti regole: ogni programma di viaggio indicherà in maniera chiara ed inequivocabile i mezzi di trasporto e gli orari ritenuti più opportuni, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti

10.2

È opportuno che , nel caso di viaggi all'estero, gli studenti forniscano ai docenti accompagnatori una fotocopia del documento valido per l'espatrio.

Art. 11: Procedure di autorizzazione per le visite guidate.

11.1

Per le visite guidate di un giorno la relativa domanda va presentata 15 giorni d'anticipo rispetto alla data prevista, corredata dall'autorizzazione dei docenti coinvolti nell'orario scolastico. L'autorizzazione viene concessa direttamente dalla presidenza ed è opportuno che il docente proponente scriva un comunicato nel registro di classe.

11.2

Per i docenti accompagnatori:

qualora l'uscita didattica di un giorno superi le 8 ore, verrà rimborsato un pasto, presentando richiesta e scontrino/ricevuta al DS.

Verrà rimborsato per le gite di un giorno anche il biglietto del treno o dell'autobus delle uscite dove non è richiesto mezzo privato.

Art.12 Documenti da presentare per i viaggi di studio di più giorni

- Programma del viaggio d'istruzione;
- Assenso dei genitori di tutti gli studenti anche quelli che non intendono partecipare al viaggio;
- Dichiarazione di accettazione d'impegno dei docenti accompagnatori, uno per docente
- Domanda di autorizzazione al viaggio con indicati gli estremi della delibera del C.d.C.
- Ricevute del versamento acconto fatto sul C/C dell'Istituto, intestato alla scuola; i bollettini prestampati sono disponibili in segreteria studenti
- L'elenco nominativo degli alunni partecipanti
- Modulo da compilare a viaggio avvenuto.

13. Modifiche

13.1

Il presente regolamento una volta approvato viene aggiunto al PTOF.

13.2

Si possono apportare modifiche al presente regolamento ogni qual volta se ne faccia richiesta al Collegio e la modifica venga ivi approvata a maggioranza e successivamente approvata dal Consiglio di Istituto, purché la modifica non contraddica le leggi vigenti in materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. Luca Guerranti

La presente copia con le ultime modifiche apportate è stata approvata dal Collegio dei Docenti in data 10 novembre 2015 e dal Consiglio di Istituto in data 15 Novembre 2016.